

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2365 del 18/04/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento multisito in Comune di Minerbio (BO), Via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38, richiesta dalla società Renner Italia S.p.A. per l'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2468 del 18/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno diciotto APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento multisito in Comune di Minerbio (BO), Via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38, richiesta dalla società Renner Italia S.p.A. per l'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore.

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-4048 del 22/07/2024, adottata da ARPAE e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 134954/2024 del 23/07/2024 e con scadenza di validità in data 22/07/2039 alla società Renner Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA 02433001209) per area di gestione dell'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Minerbio};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 13/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/229524 del 18/12/2024 (**pratica Sinadoc 41687/2024**) dal procuratore della società Renner Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA 02433001209), con sede legale in Comune di Minerbio (BO), Via Ronchi Inferiore n. 34, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti svolta presso lo stabilimento multisito in Comune di Minerbio, Via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Minerbio};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per la modifica delle emissioni E1 ed E21 (installazione di un inverter con differenziale di pressione) e per la modifica dell'emissione E4 (sostituzione del filtro, installazione di un inverter con differenziale di pressione, aumento di portata da 3.000 a 6.000 Nm³/h), con aggiornamento dell'impatto acustico associato a tali modifiche.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”, in particolare art. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2024/233275 del 23/12/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Minerbio, AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE SAC con nota PG/2025/60810 del 31/03/2025 sollecitava i soggetti competenti (Comune di Minerbio, AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza richiesti in data 23/12/2024.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/44687 del 10/03/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/66454 del 08/04/2025).

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Minerbio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza in materia urbanistico/edilizio e per la matrice di impatto acustico;

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto l'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza per la matrice emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata dalla società istante che attesta la presenza di scarichi delle acque reflue prodotte dallo stabilimento recapitano nella fognatura consortile privata "Consorzio Ronchi Nuovo" (già autorizzata da ARPAE-SAC di Bologna con AUA DET-AMB-2016-3402 del 19/09/2016);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/201) e pari ad € 761,60 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 510,00 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla società titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Renner Italia S.p.A., per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Renner Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA 02433001209) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento multisito in Comune di Minerbio, Via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "*Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera*" di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
- "*Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico*" di competenza del Comune di Minerbio con richiamo alla documentazione acustica.

3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4048 del 22/07/2024, con scadenza di validità in data 22/07/2039, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Minerbio e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
10. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento multisito Renner Italia S.p.A.
Comune di Minerbio (BO), Via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti svolta dalla società Renner Italia S.p.A. nello stabilimento multisito in Comune di Minerbio, Via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento di via Ronchi Inferiore n. 30/D sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E14 (provenienza: cabina pressurizzata)

Portata massima	12.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E20 (provenienza: cabina di verniciatura automatica con pistole + 2 velatrici + 2 macchine per applicazione a rullo)

Portata massima	5.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E22 (provenienza: tunnel di essiccazione UV - laminare)

Portata massima	7.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E23 (provenienza: falegnameria – ricircolo aria sala applicazioni rio verde)

Portata massima	6.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E24 (provenienza: cabina di verniciatura – lavapistole)

Portata massima	10.000	Nm ³ /h
-----------------	--------	--------------------

Altezza minima	10	m
Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E35 (provenienza: cabina di verniciatura a solvente)

Portata massima	15.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

- b) Per lo stabilimento di via Ronchi Inferiore n. 32 sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E12 (provenienza: saldatura)

Portata massima	2.500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E13 (provenienza: saldatura)

Portata massima	3.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E32 (provenienza: produzione e confezionamento vernici all'acqua su vasche mobili e dosatori fissi)

Portata massima	10.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
di cui: isocianati	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	20	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

- c) Per lo stabilimento di via Ronchi Inferiore n. 34 sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: produzione e confezionamento vernici all'acqua su vasche mobili e dosatori fissi + 2 cappe aspiranti da laboratorio)

Portata massima	7.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
di cui: isocianati	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	20	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E2 (provenienza: cabina di verniciatura manuale)

Portata massima	8.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E4 (provenienza: postazioni di lavorazione legno)

Portata massima	6.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9 (provenienza: velatrici – vernici all'acqua)

Portata massima	6.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E10 (provenienza: forno essiccazione aria calda laminare – aria calda a percussione – forno pregelificazione UV)

Portata massima	10.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11 (provenienza: forno essiccazione con lampade UV)

Portata massima	2.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E15 (provenienza: cabina di verniciatura manuale)

Portata massima	18.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E16 (provenienza: cabina di verniciatura)

Portata massima	8.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E17 (provenienza: cabine verniciatura manuali - vernici all'acqua)

Portata massima	10.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E21 (provenienza: produzione e confezionamento vernici all'acqua su vasche mobili e dosatori fissi +piccole produzioni vernici all'acqua)

Portata massima	8.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
di cui: isocianati	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	20	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E39 (provenienza: cabina 1 – cabina 2 verniciatura manuale a spruzzo)

Portata massima	18.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E40 (provenienza: cabina 3 verniciatura manuale a spruzzo)

Portata massima	9.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	3	mg/Nm ³
-----------------------	---	--------------------

Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

- d) Per lo stabilimento di via Ronchi Inferiore n. 38 sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E25 (provenienza: confezionamento vernici all'acqua su vasche mobili e dosatori fissi)

Portata massima	8.000	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
di cui: isocianati	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	20	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

- e) La fase di applicazione di prodotti vernicianti deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particellare. Debbono inoltre essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15%).
- f) Gli impianti di abbattimento del materiale particellare dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento degli stessi.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di **EMISSIONE E3** (provenienza: cappa chimica laboratorio analisi e ricerca di via Ronchi Inferiore n. 32) e i punti di **EMISSIONE E5, E6, E7, E8, E18, E18A ed E19** (provenienza: cappe aspiranti da laboratori di via Ronchi Inferiore n. 34) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencati alla lettera jj) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- b) I punti di **EMISSIONE E28, E29, E34, E36, E37 ed E38** (provenienza: impianti termici uso civile a

metano di via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del d.lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006

- a) Poiché la società Renner Italia S.p.A. dichiara presso lo stabilimento in oggetto l'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, rientranti in art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni a partire dal 30/06/2025, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

4. Piano di gestione dei solventi ai sensi dell'art 275 del D.Lgs. 152/2006

- a) L'attività svolta dalla società Renner Italia S.p.A. nello stabilimento di via Ronchi Inferiore n. 34 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo (parte II al punto 6), ossia fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno.
- b) Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero stabilimento, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (allegato III, parte III, tabella 1, punto 17, Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006).
- c) La società in oggetto dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE- AACM e ARPAE-ST, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

5. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura.
- b) Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- c) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

6. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

7. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto

pressione di emissione	sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

9. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

10. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per il punto di emissione E4 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile

in modo omogeneo.

- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/919/2015 e fascicolo 11.19/971/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 9766/2016, sinadoc n. 9821/2016, sinadoc n. 19626/2019, sinadoc n. 3486/2023, sinadoc n. 27734/2023, sinadoc 9139/2024 e sinadoc n. 12975/2024).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2024/229524 del 18/12/2024) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione Tecnica" non datata.
 - "Relazione Ciclo Produttivo" non datata.
 - "Planimetrie emissioni Ronchi 30/D, Ronchi 32, Ronchi 34 e Ronchi 38" non datate.
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" non datato.

Pratica Sinadoc n. 41687/2024

Documento redatto in data 18/04/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento multisito Renner Italia S.p.A.
Comune di Minerbio (BO), Via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 11/03/2024 presentata dalla società Renner Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Minerbio (Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 26/07/2007) per l'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti svolta nello stabilimento multisito in Comune di Minerbio, Via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/66454 del 08/04/2025.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Minerbio, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

2. Prescrizioni

- a) Visto il silenzio assenso del Comune di Minerbio, si applicano le prescrizioni acustiche contenute nel parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/66454 del 08/04/2025. Tale parere/nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato E al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/919/2015 e fascicolo 11.19/971/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 9766/2016, sinadoc n. 9821/2016, sinadoc n. 19626/2019, sinadoc n. 3486/2023, sinadoc n. 27734/2023, sinadoc 9139/2024 e sinadoc n. 12975/2024).
- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 11/03/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Renner Italia S.p.A. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/229524 del 18/12/2024).

Pratica Sinadoc n. 41687/2024

Documento redatto in data 18/04/2025



Sinadoc 41687/2024

S. Giorgio di Piano, 04/04/2025

AI Comune di Minerbio
Ufficio Ambiente – S.U.E.
comune.minerbio@cert.provincia.bo.it

AI SUAP Terre di Pianura
c.a. Monia Dotti
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Lorenzo Farné

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Domanda per modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale , ai sensi del DPR 59/2013.

Ditta: **RENNER ITALIA S.p.A.** con sede legale in via Ronchi, 34 e stabilimento in Via Ronchi Inferiore, civici 30/D-32-34-38 a Minerbio (BO).

Pratica Suap n. 27805/2024 (Trasmessa con Prot. n. 28058 del 18/12/2024).

Trasmissione contributo per nulla-osta acustico.

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata dal Sig. Lindo Aldrovandi in qualità di Amministratore Delegato della società **RENNER ITALIA S.P.A.** al SUAP dell'Unione Terre di Pianura agli atti Arpae al PG/2024/0229524 del 18/12/2024, si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesta modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata da ARPAE AACM con **DET-AMB-2024-4048 del 22/07/2024**, per la matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico per gli **stabilimenti** siti in Comune di Minerbio (BO), via Ronchi Inferiore, civici 30/D-32-34-38.

L'azienda, negli stabilimenti in oggetto, svolge attività di produzione e relativa vendita di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa.

Le principali materie prime impiegate sono: vernici, resine, additivi e collanti.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato, nel presente procedimento la Ditta intende apportare le seguenti modifiche ai punti di emissione **collocati nel fabbricato al civico 34**, di seguito elencati:

E1 "PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO VERNICI ALL'ACQUA SU VASCHE MOBILI E DOSATORI FISSI" - Il punto di emissione è invariato, ma viene installato un inverter con differenziale di pressione; viene inoltre segnalata la correzione di un refuso, la sezione dell'emissione è pari a 45 cm;



E4 "POSTAZIONE LAVORAZIONE LEGNO" - Viene sostituito il filtro ed installato inverter con differenziale di pressione, **si richiede l'aumento di portata da 3000 a 6000 Nm³/h**, a cui è associato un **aumento della sezione del camino che passa da 30 cm a 45 cm**;

E21 "PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO VERNICI ALL'ACQUA SU VASCHE MOBILI E DOSATORI FISSI" - Il punto di emissione è invariato, ma viene installato un inverter con differenziale di pressione.

Il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è già stato trasmesso con comunicazione separata (PG/2025/44951 del 10/03/2025).

Il presente contributo istruttorio è pertanto riferito alla sola matrice rumore.

Preso visione della relazione denominata *"Documentazione di impatto acustico"* del 11/03/2024, redatta da TCA¹, si rileva quanto segue.

Si evidenzia che il presente procedimento si riferisce alla modifica di punti di emissione in atmosfera già esistenti e non all'inserimento di nuove sorgenti sonore del capannone posto al civ. 34, come viene invece riportato nella DOIMA sopra citata. Tale relazione si riferisce infatti alla precedente richiesta di modifica sostanziale di AUA di cui alla Det. dirigenziale n. DET-AMB-2023-4931 del 26/09/2023.

Pertanto le sorgenti sonore individuate per il capannone posto al n. 34 di Via Ronchi Inferiore risultano le seguenti:

1. **Sorgente sonora E39** - Cappa n°1 aspirante da laboratorio – diametro 250 mm – sezione 0,04906 mq, (portata 1500 Nmc/h, durata 4 ore/giorno, altezza camino 8,5 metri); che corrisponde all'emissione in atmosfera convogliata sul camino E1 esistente (così come denominata nel Quadro Riassuntivo Emissioni presentato dalla ditta);

2. **Sorgente sonora E40** - Cappa n°2 aspirante da laboratorio – diametro 250 mm – sezione 0,04906 mq, (portata 1500 Nmc/h, durata 4 ore/giorno, altezza camino 8,5 metri); che corrisponde all'emissione in atmosfera convogliata sul camino E1 esistente (così come denominata nel Quadro Riassuntivo Emissioni presentato dalla ditta);

3. **Sorgente sonora E41** - Cabine 1 e 2 di verniciatura manuale – diametro 600 mm – sezione 0,2826 mq, (portata 18.000 mc/h, durata 4 ore/giorno, altezza camino 8,5 metri); che corrisponde all'emissione in atmosfera camino E39 (come denominata nel Quadro Riassuntivo Emissioni presentato dalla ditta);

4. **Sorgente sonora E42** - Cabina 3 di verniciatura manuale – diametro 500 mm – sezione 0,19625 mq, (portata 9.000 mc/h, durata 4 ore/giorno, altezza camino 8,5 metri); che corrisponde all'emissione in atmosfera camino E40 (come da Quadro Riassuntivo Emissioni presentato dalla ditta).

Il Comune di Minerbio ha predisposto, come evidenziato dal TCA, la classificazione acustica del proprio territorio approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 32 del 26/07/2007,

¹ Trattasi del tecnico in acustica Ing. Marco Paoli al n° 5228 dell'elenco Enteca.

classificando l'area in cui ricadono tutti i fabbricati di Renner SpA, in "Classe V² – Area prevalentemente industriale".

I ricettori individuati dal TCA sono edifici mono/bi-familiari costituiti da uno o due piani fuori terra con gli acronimi A, B, oltre ai nuovi ricettori nelle vicinanze della nuova area indicati con E, F, mentre i ricettori C, D, G ed H sono considerati troppo lontani dalle sorgenti presenti nel nuovo fabbricato. Agli edifici A, B, C, D è assegnata la classe IV (pertinenza infrastruttura stradale), mentre agli edifici E, F (ovest del civico 38) e G, H (sud del civico 38) è assegnata la classe III.

Le abitazioni di cui sopra, sottoposte agli effetti sonori degli impianti al servizio delle unità locali in oggetto, sono poste a distanze dai confini aziendali ricomprese tra i 15 e i 320 metri, **non viene tuttavia considerato il ricettore posto sul lato est rispetto all'insediamento, in Via Ronchi inferiore n. 30 distante meno di 250 m dalla sorgente sonora camino E4 soggetta ad aumento di portata (oggetto della presente modifica sostanziale).**

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente.

Al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti nel 2015, 2017, 2018, 2020 e 2022, per caratterizzare la zona e valutare l'influenza delle nuove sorgenti di rumore a servizio del solo capannone posto al **civico 34**). Per la caratterizzazione dell'area di Renner SpA il TCA considera n. **17 postazioni di misura** in cui sono stati eseguiti rilievi (in P13 sono state eseguite 6 misure, 3 alla quota di 1,5 m e 3 a 4 m di altezza). Si evidenzia che (dall'immagine Fig. 14 nella DOIMA in esame), le postazioni P3, P4, P5, P6, P7, P8 si trovano nell'intorno del fabbricato civico 34, **in corrispondenza delle sorgenti sonore oggetto di modifica**, per la rilevazione del clima acustico caratterizzante l'area, ovvero del rumore residuo nell'area in precedenza all'apporto delle modifiche.
- Riconoscimento dei livelli ambientali dello stato di fatto (*ante-operam*) sulla base di misurazioni eseguite presso i seguenti punti di misura indicati in fig. 14 a pg. 25 di 67 della DOIMA presentata. **Si rileva che è stato eseguito un solo rilievo in periodo notturno (06/12/2017), in quanto il TCA dichiara che l'attività aziendale viene svolta nel periodo di riferimento diurno (08:30-17:30).**
- Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto dei valori limite di immissione assoluto diurno. In particolare il TCA ha proceduto al calcolo del rumore atteso ai ricettori individuati con l'attività in funzione allo stato di fatto (ultime misure anno 2022) in periodo diurno tramite l'utilizzo di software di simulazione dBtrait della 01dB Versione 5.2, tarato con misure effettuate in loco. Il posizionamento delle sorgenti e ricettori nel sw è stato possibile, misurando le dimensioni del sito; al capitolo 8 della DOMIA il TCA dichiara inoltre che la valutazione è stata integrata da un calcolo tramite l'ausilio di software di simulazione denominato CadnaA versione 4.2.141 DataKustik GmbH, *inserendo come dati di input il tipo e le caratteristiche delle*

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; **60 dB(A) notturno (22.00-06.00)**.

sorgenti di rumore, i ricettori e qualunque ostacolo alla propagazione del rumore compresi gli edifici e le barriere acustiche e curve di livello altimetrico;

- Per la verifica dell'impatto acustico della situazione in essere è stato verificato lo scenario relativo allo stato di fatto: Mappa acustica periodo diurno con attività e mappa periodo diurno residuo, azzerando tutte le sorgenti sonore relative all'attività (rispettivamente figure 17 e 18); i livelli ricavati tramite la simulazione ai ricettori considerati (fabbricati residenziali indicati con A, B, C, D, E e F posizionati a Nord-ovest del fabbricato civ. 34 e a sud ovest del fabbricato civ. 38) evidenziano livelli assoluti di immissione ai ricettori inferiori al limite diurno assegnato a ciascun ricettore dalla classificazione acustica.
- Per la verifica previsionale dell'impatto acustico (*post-operam*) il TCA dichiara che è stato calcolato *l'ultimo scenario aggiungendo alle sorgenti sonore presenti nello stato di fatto* (si veda l'elenco delle 28 sorgenti di rumore non riferite a precisi punti di emissione riportate al paragrafo 2.2) *quelle rappresentate dalle sorgenti sonore E39, E40, E41 e E42.*

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle rilevazioni fonometriche svolte del livello equivalente di pressione sonora e dalle stime del livello equivalente ambientale di pressione sonora presso i ricettori considerati, ha evidenziato il rispetto di tutti i valori limite di immissione assoluti e differenziale diurni.

Considerato inoltre che per la caratterizzazione del sito *ante operam*, in particolare per le sorgenti sonore installate nel fabbricato del civico 34 sono state utilizzate misure fonometriche risalenti a più di 10 anni prima;

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è da ritenersi **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- a. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera (E4 - POSTAZIONI DI LAVORAZIONE LEGNO), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una **relazione tecnica redatta da TCA** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale e presso il ricettore posto sul lato est rispetto all'insediamento, in Via Ronchi inferiore n. 30, sia in periodo diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne nonché l'eventuale traffico indotto, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.*
- b. *La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi*



- delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione “peggiore” ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);
- c. qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori “previsti” ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di **mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
 - d. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;
 - e. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
 - f. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
 - g. l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³ e dal Tecnico della Prevenzione Barbara Cipolli⁴.

Distinti saluti.

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

⁴ TDP iscritto all'albo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.